


LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT



Punti essenziali sulle nuove regole a partire dal 1° gennaio 2021

A far data dal 1 gennaio 2021 entreranno

Definizione di default

C'è DEFAULT quando si verificano una delle seguenti condizioni:

- 1) La banca giudica improbabile il recupero del credito senza l'escussione delle garanzie;
- 2) Il debitore presenta insolvenze da oltre 90 giorni su esposizioni "rilevanti" (che superano le soglie sotto indicate).

Soglia di rilevanza dello sconfinamento

- Il Cliente viene classificato a default se presenta arretrati per oltre 90 giorni consecutivi
- Il Cliente viene classificato a default se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:

- In termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI) ed euro 500 per le altre esposizioni;

- In termini relativi: 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso la banca.

Compensazioni tra diverse esposizioni

- La compensazione su iniziativa banca non è più consentita. Di conseguenza, la banca è tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

Durata del "default"

- Lo stato di default viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.

Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.

Estensione del default a tutte le esposizioni

→ il default su una singola esposizione comporta l'estensione automatica anche a tutte le altre esposizioni presso la stessa banca.

L'estensione può non essere automatica per le PMI con esposizione complessiva inferiore a 1/mil. verso la banca.

Effetto contagio su altri nominativi collegati

→ Soggetta alla valutazione della singola banca

Le banche sono tenute a censire collegamenti economici e giuridici tra le propria clientela, per identificare situazioni in cui il default di un'impresa può avere ripercussioni negative sulle altr

ADUSBEF CALABRIA

c.so Mazzini n. 74

88100 – Catanzaro

Tel. 0961.721030

Mail calabria@adusbef.

Sito <https://calabria.adusbef.it/>